

Osservatorio sulla Giustizia Penale n. 3/2026

Criminal Justice Observatory n. 3/2026

Fenice Valentina Valenti – Antonio Faberi – Paolo Pepe¹

Abstract [ITA]: il presente numero contiene il massimario delle più rilevanti sentenze pronunciate dalle giurisdizioni superiori, nonché la rassegna delle novità legislative nell'ambito della giustizia penale relative al terzo trimestre del 2026.

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most relevant judgments handed down by the higher courts as well as new legislation in the field of criminal justice for the third quarter of 2026.*

Parole chiave: procedura penale – giurisprudenza – novità normative

Keywords: *criminal trial – jurisprudence – legislative innovations*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. – 3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE. – 4. Le pronunzie della Corte costituzionale. – 5. Il repertorio della giurisprudenza di legittimità. – 6. Le novità legislative.

1. Premesse.

Il presente numero dell’Osservatorio raccoglie le pronunce di maggior rilievo rese dalle giurisdizioni superiori, europee e interne, nel terzo trimestre del 2026, unitamente alla rassegna delle principali novità normative in materia di giustizia penale.

Sul versante sovranazionale, il trimestre è segnato da un numero significativo di decisioni rese nei confronti dell’Italia, che toccano alcuni nodi strutturali del sistema. Spicca, infatti, la sentenza *Asciutto e altri c. Italia*, con cui la Corte di Strasburgo torna sull’ergastolo ostativo. Sul fronte della violazione dell’art. 3 CEDU si collocano, fra le altre, anche le sentenze *Fanesi c. Italia*, relativa alle lesioni inflitte dalle forze dell’ordine durante scontri tra tifoserie e all’ineffettività dell’indagine interna, e *Federico e Raddi c. Italia*, relativa all’inadeguatezza delle cure prestate a un detenuto poi deceduto. Tra le decisioni rese nei confronti di altri Stati merita una segnalazione, in questa sede, la pronuncia della Grande Camera in *Jesus Pinhal c. Portogallo*, in cui la Corte consolida la nozione di “sistema repressivo integrato” ai fini del *ne bis in idem* in un caso di cumulo di tre procedimenti, penale e amministrativi, in materia bancaria e finanziaria.

Sul piano della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima offre ancora una volta spunti di rilievo sul piano della cooperazione giudiziaria. Quanto alla Corte costituzionale e alla giurisprudenza interna, il trimestre in commento registra significativi interventi.

Da ultimo, sul piano normativo, l’Osservatorio dà conto di tre novità legislative: la legge 17 luglio 2026, n. 131 («Liberi di scegliere»), che ha introdotto misure di protezione per i minorenni esposti a contesti di criminalità organizzata e obblighi di comunicazione alla procura minorile; la legge 5 agosto 2026, n. 140, con la quale è stata disciplinata la detenzione domiciliare in casi particolari per i condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti (art. 94-ter d.P.R. n. 309/1990), insieme a un’apposita definizione anticipata del processo con finalità di recupero (art. 94-quater) e, da ultimo, il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, con il quale l’ordinamento interno è stato allineato al regolamento

¹ In questo numero, l’Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e CEDU è stato curato dal Dott. Faberi; la giurisprudenza della Corte costituzionale e la sezione dedicata all’aggiornamento normativo è stata curata dal Dott.ssa Valenti; la giurisprudenza di legittimità è stata affidata al Dott. Pepe.

(UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale.

Il Responsabile dell'Osservatorio
Valentina Valenti

2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

1) Corte EDU, Sez. I, 2 luglio 2026, Fanesi c. Italia

Art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani e degradanti (profilo sostanziale) – lesioni gravissime riportate al capo a seguito di manganellate da parte delle forze dell'ordine durante scontri tra tifoserie – mancata prova da parte del Governo di cause alternative esclusive (caduta accidentale) – violazione dell'art. 3 CEDU – sussistenza

Art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani e degradanti (profilo procedurale) – inadeguatezza dell'indagine interna – delega delle indagini al medesimo reparto di polizia coinvolto, mancata tempestiva analisi delle armi e inadeguatezza delle perizie mediche – violazione dell'art. 3 CEDU – sussistenza

Viola, sotto il profilo sostanziale, l'art. 3 CEDU l'inflizione di gravissime lesioni craniche e neurologiche a un individuo da parte delle forze dell'ordine durante operazioni di contenimento di disordini tra tifoserie calcistiche. Ove il ricorrente fornisca elementi di prova – *prima facie* – convincenti di essere stato colpito al capo con un manganello, spetta al Governo fornire una spiegazione soddisfacente e convincente, non potendosi ritenere sufficiente la mera tesi della caduta accidentale in presenza di lacune probatorie e perizie mediche insufficienti.

Sussiste, altresì, la violazione del profilo procedurale dell'art. 3 CEDU in presenza di un'indagine interna ineffettiva e priva di indipendenza oggettiva. Tale ineffettività si palesa, in particolare, qualora le indagini vengano delegate in gran parte alla medesima unità di polizia coinvolta nei fatti, le autorità omettano di disporre tempestivi esami biologici sui manganelli sequestrati, e si basino su perizie medico-legali lacunose che non abbiano esaminato direttamente e compiutamente il sito della lesione cranica asportando le fasciature.

2) Corte EDU, Sez. I, 2 luglio 2026, Ubeda e altri c. Italia

Art. 3 e art. 8 CEDU – obblighi positivi e procedurali – inefficacia delle indagini su denunce di violenza domestica e sessuale – motivazioni del PM basate su stereotipi sessisti – inadeguatezza delle misure di protezione (collocamento prolungato in casa rifugio) – violazione degli artt. 3 e 8 CEDU – sussistenza

Art. 8 CEDU – diritto al rispetto della vita privata e familiare – inerzia del Tribunale per i minorenni nei procedimenti di affidamento – vittimizzazione secondaria – violazione dell'art. 8 CEDU – sussistenza

Sussiste la violazione degli obblighi positivi e procedurali di cui agli artt. 3 e 8 CEDU qualora le indagini penali per reiterata violenza domestica e sessuale risultino ineffettive, caratterizzate da ritardi ingiustificati e da richieste di archiviazione fondate su stereotipi di genere, sminuendo la violenza sessuale come “normale superamento di una minima resistenza”. Le misure protettive si rivelano sproporzionate e inadeguate qualora impongano un onere eccessivo sulle vittime piuttosto che sull'autore delle violenze, costringendo una madre e i suoi figli a vivere per oltre tre anni in una casa rifugio con regole restrittive della libertà personale, senza valutare misure alternative quali l'allontanamento del maltrattante.

Viola inoltre l'art. 8 CEDU la grave e prolungata inerzia del Tribunale per i minorenni che, pur a

fronte di documentati e continui abusi, ometta per anni di decidere sull'affidamento esclusivo, sulle richieste di espatrio e sul mantenimento, ignorando totalmente di menzionare le violenze domestiche subite all'interno delle proprie decisioni, sovente basate su moduli prestampati. Tale condotta istituzionale integra una forma di vittimizzazione secondaria, generando un prolungato clima di incertezza e compromettendo gravemente il benessere psicofisico dei minori confinati nella struttura protetta.

3) Corte EDU, sez. II, 7 luglio 2026, Al Nashiri c. Lituania

Art. 35 § 2 lett. b) CEDU – condizioni di ricevibilità – litispendenza internazionale – ricorso dinanzi al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria (WGAD) – inammissibilità delle doglianze

Art. 8 CEDU – diritto al rispetto della vita privata e familiare – programma di consegne straordinarie della CIA – detenzione in segreto e in isolamento – violazione dell'art. 8 CEDU – sussistenza

Art. 6 § 1 CEDU – diritto a un equo processo – trasferimento del detenuto verso una giurisdizione a rischio di palese diniego di giustizia – violazione dell'art. 6 § 1 CEDU – sussistenza

Artt. 2 e 3 CEDU (in combinato disposto con l'art. 1 Prot. 6) – diritto alla vita e divieto di tortura – trasferimento con rischio di applicazione della pena di morte – violazione – sussistenza

Sono irricevibili, per litispendenza internazionale, le doglianze sollevate ai sensi degli artt. 3 e 5 CEDU – detenzione segreta, torture e assenza di indagini – che risultino sostanzialmente identiche a quelle già esaminate e decise in modo individualizzato da un'altra istanza internazionale di inchiesta, quale il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria.

Sussiste la violazione dell'art. 8 CEDU qualora le autorità nazionali, cooperando attivamente al programma di consegne straordinarie della CIA, consentano la detenzione in segreto e in regime di totale isolamento di un sospetto terrorista all'interno del proprio territorio, nella specie, in una prigione segreta nota come *Detention Site Violet*, privandolo di qualsiasi contatto con l'esterno e con la famiglia.

Sussiste la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU se lo Stato agevola il trasferimento di un detenuto al di fuori del proprio territorio pur essendo consapevole, o dovendo esserlo, del rischio reale e prevedibile che questi venga sottoposto a un palese diniego di giustizia, come nel caso di un processo dinanzi a una commissione militare statunitense a Guantánamo in cui le regole procedurali consentano l'utilizzo di prove estorte mediante tortura. L'assistenza e la cooperazione al trasferimento di un detenuto verso un Paese terzo in cui sussistono fondati motivi di ritenere che egli affronti il rischio reale e concreto di essere condannato alla pena capitale, violano gli artt. 2 e 3 CEDU in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo n. 6. In applicazione dell'art. 46 CEDU, lo Stato convenuto ha l'obbligo di attivarsi per richiedere rassicurazioni diplomatiche atte a scongiurare l'esecuzione di tale pena.

4) CEDU, Sez. III, 7 luglio 2026, Kunstelj c. Slovenia

Art. 10 CEDU – libertà di espressione – condanna penale alla reclusione per diffamazione e ingiurie a mezzo *blog* – bilanciamento tra libertà di espressione e diritto alla reputazione – sanzione detentiva giustificata e proporzionata in circostanze eccezionali – violazione dell'art. 10 CEDU – non sussistenza

Non viola l'art. 10 CEDU la condotta delle autorità nazionali che infliggano una pena detentiva – nella specie, sei mesi di reclusione per ingiuria e diffamazione – all'autore di una pluralità di *post*

gravemente offensivi e denigratori pubblicati su un *blog* personale, laddove tali esternazioni non contribuiscano ad alcun dibattito di interesse pubblico, siano rivolte a soggetti non qualificabili come figure pubbliche, riguardino aspetti intimi della loro vita privata e integrino una vera e propria campagna di molestie protrattasi nel tempo. L'irrogazione di una sanzione carceraria, pur costituendo una misura eccezionale in materia di libertà di espressione, risulta proporzionata e giustificata qualora il ricorrente si rifiuti costantemente di adempiere alle precedenti sanzioni pecuniarie e alle ordinanze inibitorie emesse in sede civile, reiterando le condotte diffamatorie anche nel corso del giudizio penale.

5) CEDU, Sez. I, 9 luglio 2026, Federico e Raddi c. Italia

Artt. 2 e 3 CEDU (Obblighi positivi) – diritto alla vita e divieto di trattamenti inumani e degradanti – inadeguatezza delle cure mediche prestate a un detenuto – grave e progressivo calo ponderale non tempestivamente diagnosticato e trattato, culminato nel decesso per *shock* settico – omissione di indagini diagnostiche tempestive e ricovero ospedaliero ritardato per indisponibilità di posti letto – irrilevanza del rifiuto occasionale delle cure o del ricovero tardivo da parte del detenuto a fronte dell'inerzia pregressa delle autorità – violazione degli artt. 2 e 3 CEDU – sussistenza.

Sussiste la violazione degli obblighi positivi scaturenti dagli artt. 2 e 3 CEDU qualora le autorità penitenziarie e sanitarie omettano di fornire cure mediche adeguate e tempestive a un detenuto in condizioni di evidente e grave decadimento fisico; nella specie, una progressiva e drastica perdita di peso, da 76 a 51 kg in sette mesi, con ripetuti episodi di svenimento. L'inerzia delle autorità, manifestatasi nella mancata esecuzione di approfondimenti diagnostici volti a individuare cause organiche e nel ritardo nel disporre il ricovero ospedaliero costituisce una violazione del dovere di preservare la salute e la vita dei soggetti privati della libertà personale. Il parziale e occasionale rifiuto delle cure o del ricovero da parte del detenuto – intervenuto quando la situazione clinica era ormai critica – non esime lo Stato dalle proprie responsabilità, specie laddove non vi sia stata alcuna precedente e tempestiva iniziativa per contrastare l'aggravamento del quadro clinico e indagarne le reali motivazioni. La circostanza che l'esito fatale non potesse essere evitato con assoluta certezza non osta all'accertamento della violazione, rilevando unicamente l'omissione di tutto quanto ragionevolmente e tempestivamente esigibile dalle autorità interne per tentare di scongiurare tale evento.

6) Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2026, Jesus Pinhal c. Portogallo

Art. 4 Prot. 7 CEDU – diritto a non essere giudicato o punito due volte – cumulo di procedimenti penali e sanzionatori amministrativi – criteri per il “sistema repressivo integrato” (*bis*) – proporzionalità e prevedibilità – violazione dell'art. 4 Prot. 7 CEDU – non sussistenza

Non sussiste la violazione del principio “*ne bis in idem*”, di cui all'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, nell'ipotesi in cui un individuo sia sottoposto a tre distinti procedimenti – in sede penale, dinanzi alle autorità amministrative di vigilanza bancaria e sui mercati finanziari – aventi a oggetto fatti materiali sostanzialmente identici (nella specie, la trasmissione di comunicazioni false e la manipolazione del mercato). Qualora le procedure miste mirino a tutelare interessi giuridici distinti e complementari (tutela degli investitori, stabilità del sistema bancario, integrità del mercato), siano prevedibili in base al diritto interno e vengano condotte in modo coordinato, esse si iscrivono in un “sistema repressivo integrato”. In tale sistema, il divieto di “*bis in idem*” non risulta violato se le sanzioni complessivamente irrogate sono proporzionate alla gravità della condotta e le autorità tengono conto, nel quantificare la sanzione globale, delle pene e delle misure già applicate nei procedimenti conclusi in precedenza, non imponendo in tal modo un onere eccessivo a carico dell'interessato.

7) Corte EDU, Sez. V, 16 luglio 2026, S.T. c. Repubblica Ceca

Art. 2 CEDU (profilo sostanziale e procedurale) – diritto alla vita – morte conseguente all’uso sproporzionato della forza durante l’arresto – posizione prona, ammanettamento e pressione sul torace prolungata su soggetto intossicato – omissione di soccorso – mancanza di telecamere corporee attive – inadeguatezza del quadro normativo e dell’addestramento – indagine ineffettiva – violazione dell’art. 2 CEDU – sussistenza

Art. 3 CEDU (profilo sostanziale) – divieto di trattamenti inumani e degradanti – uso sproporzionato della forza – violazione dell’art. 3 CEDU – sussistenza

Art. 14 CEDU (in combinato disposto con gli artt. 2 e 3) – divieto di discriminazione – vittima di etnia Rom – omessa indagine su possibili moventi razzisti (razzismo istituzionale) – violazione dell’art. 14 CEDU – sussistenza

Viola l’art. 2 CEDU, congiuntamente al profilo sostanziale dell’art. 3 CEDU, in relazione al decesso di un individuo sottoposto a controllo da parte delle forze dell’ordine, qualora il quadro normativo nazionale, vigente *ratione temporis*, non regoli adeguatamente i rischi letali connessi all’uso della posizione prona e dell’ammanettamento prolungato, accompagnati da una prolungata pressione sul torace di una persona in evidente stato di vulnerabilità (nella specie, per assunzione di droghe), ed il personale non risulti idoneamente formato. Integra parimenti una violazione dell’obbligo positivo di tutela della vita, l’omissione di un adeguato monitoraggio dei parametri vitali del soggetto ammanettato e prono, e il conseguente ingiustificato ritardo nella prestazione dei primi soccorsi medici.

In presenza di esiti letali o di uso della forza potenzialmente letale, le indagini nazionali si considerano ineffettive – così integrando la violazione procedurale degli artt. 2 e 3 CEDU – qualora difettino dei necessari requisiti di indipendenza, completezza e imparzialità, ad esempio per l’affidamento dei primi accertamenti allo stesso corpo di polizia cui appartengono gli indagati, per il rifiuto ingiustificato di ascoltare determinati testimoni, o per l’acritico affidamento su perizie medico-legali che non abbiano esplorato cause di morte ricollegabili alle specifiche modalità dell’intervento. Anche la mancata attivazione, senza giustificato motivo, della c.d. “*bodycam*” da parte dell’agente intervenuto incide negativamente sull’efficacia dell’indagine, potendosi trarre da tale carenza inferenze probatorie sfavorevoli per lo Stato.

Sussiste, infine, la violazione dell’art. 14 in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 CEDU qualora le autorità nazionali non intraprendano tutti i passi ragionevoli per smascherare un eventuale movente razziale dietro l’intervento della polizia. In presenza di indici di discriminazione, tra cui la gravità e la sproporzione delle violenze inflitte ed i rapporti internazionali che documentano l’esistenza di un razzismo strutturale all’interno delle forze di polizia, incombe sulle autorità l’obbligo di valutare attentamente la possibilità che il razzismo istituzionale o i pregiudizi inconsci abbiano influenzato la condotta degli agenti.

8) Corte EDU, Sez. I, 16 luglio 2026, R.B. c. Italia

Art. 7 CEDU – *nulla poena sine lege* – condanna per produzione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.) – mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite relativo all’elemento del pericolo di diffusione – interpretazione evolutiva ragionevole e conforme all’essenza del reato – violazione dell’art. 7 CEDU – non sussistenza

Non sussiste la violazione dell’art. 7 CEDU nell’ipotesi in cui la condanna per il delitto di produzione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.) si fondi sull’applicazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale – nella specie, la sentenza n. 51815/2018 delle Sezioni Unite della

Corte di cassazione – che, nel superare il precedente consolidato indirizzo, ritenga non più necessario l'accertamento di un concreto e specifico pericolo di diffusione del materiale affinché si configuri il reato. Tale mutamento giurisprudenziale non integra un'applicazione retroattiva imprevedibile a sfavore dell'imputato qualora l'esclusione del pericolo di diffusione risulti coerente con il dettato normativo e con la sua *ratio*, nonché con le innovazioni legislative medio tempore intervenute, quali la ratifica della Convenzione di Lanzarote e alla luce dell'evoluzione del contesto tecnologico, il quale rende insito in ogni dispositivo informatico il potenziale rischio di diffusione, consistendo dunque in un'interpretazione ragionevole e conforme all'essenza dell'illecito, esente da arbitrio e finalizzata ad accordare maggior tutela alla dignità e al corretto sviluppo sessuale dei minori.

9) Corte EDU, Sez. V, 23 luglio 2026, A.G. c. Svizzera

Art. 8 CEDU – diritto al rispetto della vita privata e familiare – custodia cautelare in carcere di donna in stato di gravidanza avanzata – diniego al compagno di effettuare colloqui visivi e di assistere al parto per pericolo di inquinamento probatorio – mancato bilanciamento degli interessi e omessa ricerca di misure meno restrittive – violazione dell'art. 8 CEDU – sussistenza

Sussiste la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, qualora le autorità nazionali neghino alla detenuta in custodia cautelare, in stato di gravidanza avanzata, l'autorizzazione a ricevere visite in carcere dal nuovo compagno nonché padre biologico del nascituro e impediscano a quest'ultimo di assistere al parto. Pur a fronte del legittimo interesse investigativo di prevenire il rischio di inquinamento probatorio, il diniego assoluto risulta sproporzionato qualora i giudici interni omettano di effettuare una concreta ponderazione degli interessi in gioco che tenga debitamente conto della peculiare condizione di vulnerabilità della donna e della nascita imminente. Le autorità vengono meno ai loro obblighi convenzionali laddove manchino di ricercare e applicare soluzioni alternative capaci di raggiungere la medesima finalità cautelare comportando una minore restrizione dei diritti fondamentali.

10) Corte EDU, sez. V, 23 luglio 2026, Kolesnyk e Smelnytskyy c. Ucraina

Art. 5 par. 3 CEDU – diritto alla libertà e alla sicurezza – durata della custodia cautelare – reati contro la sicurezza nazionale commessi in tempo di guerra – valutazione delle ragioni e della diligenza delle autorità alla luce del contesto bellico – violazione dell'art. 5 par. 3 CEDU – non sussistenza

Non sussiste la violazione dell'art. 5, par. 3, CEDU in relazione alla protrazione della custodia cautelare – per oltre due anni e quattro mesi – disposta nei confronti di due cittadini ucraini accusati di reati contro la sicurezza nazionale, nella specie per i reati di alto tradimento e diffusione non autorizzata di informazioni militari, commessi durante la legge marziale conseguente all'invasione russa dell'Ucraina. Il quadro normativo emergenziale interno, che prevede l'applicazione della custodia cautelare per determinati reati contro la sicurezza nazionale e ammette deroghe all'obbligo generale di fissare una cauzione, non configura un sistema di detenzione obbligatoria incompatibile con l'art. 5 par. 3 CEDU, lasciando ai giudici il potere di valutare la sussistenza di indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari nel caso concreto. In tale contesto, la Corte valuta la “diligenza speciale” richiesta alle autorità interne tenendo in stretta considerazione la situazione del tutto eccezionale determinata dall'invasione su vasta scala da parte della Russia, che minaccia l'esistenza stessa dello Stato ucraino, in particolare laddove la giustizia sia amministrata in condizioni di guerra e in regioni prossime alla linea del fronte. Di conseguenza, a fronte di provvedimenti giudiziari, ancorché succinti, che abbiano ravvisato il concreto pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, anche considerando la pregressa appartenenza dei ricorrenti alle forze di polizia e in assenza di ritardi ingiustificati imputabili allo Stato, la durata della custodia cautelare deve ritenersi ragionevole e

giustificata.

11) Corte EDU, Sez. I, 3 settembre 2026, Asciutto e altri c. Italia

Art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani e degradanti (profilo sostanziale) – ergastolo ostativo – sopravvenuta riforma legislativa (d.l. n. 162/2022) e prospettiva di liberazione – violazione dell’art. 3 CEDU – sussistenza solo in relazione al periodo antecedente alla riforma

Art. 7 CEDU – *nulla poena sine lege* – applicazione retroattiva e imprevedibile dell’ergastolo ostativo – trasformazione di una pena perpetua riducibile in una irriducibile – violazione dell’art. 7 CEDU – sussistenza

Costituisce trattamento inumano e degradante, in violazione dell’art. 3 CEDU, l’applicazione del regime dell’ergastolo ostativo (art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, nella versione previgente), in base al quale i condannati per reati di mafia che non collaborano con la giustizia sono privati di ogni realistica prospettiva di liberazione condizionale. La violazione sussiste limitatamente al periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 162/2022, poiché la nuova disciplina – consentendo ai giudici di sorveglianza di valutare il percorso rieducativo del detenuto anche in assenza di collaborazione e fornendo chiari criteri per bilanciarlo con la pericolosità residua – offre una prospettiva realistica di revisione della pena perpetua, ponendo così fine alla situazione di incompatibilità con la Convenzione.

Integra la violazione dell’art. 7 CEDU l’assoggettamento di un condannato al regime preclusivo dell’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario in applicazione retroattiva e imprevedibile della normativa – ossia per delitti commessi prima delle riforme del 1991/1992 – o mediante la riqualificazione in sede esecutiva del titolo di reato con il riconoscimento del “metodo mafioso”, persino in contrasto con l’esclusione di tale aggravante sancita nella sentenza di cognizione. Tale prassi giurisprudenziale, operando la trasformazione di una pena perpetua originariamente riducibile in una pena di fatto irriducibile, non si limita a incidere sulle modalità di esecuzione, ma ne muta in modo imprevedibile la portata e l’afflittività, risolvendosi nell’applicazione di una pena più severa rispetto a quella legalmente prevista al momento del fatto.

12) Corte EDU, Sez. V, 3 settembre 2026, B.C. c. Italia

Art. 5 par. 1, 2 e 4 CEDU – diritto alla libertà e alla sicurezza – detenzione *de facto* di un minore non accompagnato in un centro di accoglienza per adulti (C.A.R.A.) – assenza di base legale chiara e accessibile – violazione dell’art. 5 CEDU – sussistenza

Art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani e degradanti (profilo sostanziale) – condizioni materiali di accoglienza nel C.A.R.A. – inammissibilità

Sussiste la violazione dell’art. 5 parr. 1, 2 e 4 CEDU qualora un minore straniero non accompagnato venga trattenuto *de facto* all’interno di un centro di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.) per un periodo prolungato nell’impossibilità di allontanarsene. La privazione della libertà personale, avvenendo in assenza di una base legale chiara e accessibile e di un provvedimento motivato, assume carattere arbitrario e preclude al minore sia di essere informato tempestivamente e in modo comprensibile dei motivi della detenzione, sia di poterne contestare la legittimità dinanzi a un giudice.

Non sussiste la violazione dell’art. 3 CEDU in relazione alle condizioni di accoglienza all’interno di un C.A.R.A. qualora le carenze lamentate – relative ad abbigliamento, igiene, istruzione e attività ricreative – risultino vaghe e non adeguatamente comprovate dalla documentazione fornita, non raggiungendo pertanto la soglia minima di gravità richiesta per qualificare il trattamento come inumano o degradante.

13) Corte EDU, Sez. V, 3 settembre 2026, Sylvie Vallée c. Francia

Art. 1 Prot. 1 CEDU – protezione della proprietà – confisca di beni in comunione legale con il coniuge – procedimento penale a carico esclusivo del marito per appropriazione indebita – margine di apprezzamento dello Stato – proporzionalità dell’ingerenza – assenza di un onere eccessivo – violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU – non sussistenza

Non sussiste la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU qualora le autorità nazionali dispongano la confisca per intero di beni immobili in regime di comunione legale dei coniugi (nella specie, la casa familiare e un appartamento), sebbene solo uno di essi sia stato condannato per appropriazione indebita e l’altro sia stato prosciolto da ogni addebito e riconosciuto in buona fede.

Rientra nel margine di apprezzamento dello Stato, per preminenti fini di prevenzione dei reati e di contrasto all’arricchimento illecito, la decisione di confiscare i beni che costituiscono il prodotto indiretto del reato. In tale ottica, l’ingerenza risulta proporzionata in quanto alla coniuge di buona fede non viene imposto un onere sproporzionato ed eccessivo, posto che ha beneficiato per anni del prodotto del reato, non è mai stata privata del possesso dei beni durante la lunga procedura e, in virtù del diritto civile nazionale, vanta un diritto di rivalsa nei confronti della comunione, sebbene esigibile solo al momento del suo scioglimento.

14) Corte EDU, Sez. I, 3 settembre 2026, A.S. c. Lettonia

Art. 4 CEDU – divieto di schiavitù e del lavoro forzato – lavoro agricolo in condizioni di presunto sfruttamento – valutazione della “vulnerabilità” e dell’alloggio ai fini della tratta di esseri umani – efficacia delle indagini – violazione dell’art. 4 CEDU – non sussistenza

Non sussiste la violazione dell’art. 4 CEDU in relazione al presunto sfruttamento lavorativo di una lavoratrice agricola, qualora le autorità nazionali abbiano adempiuto ai propri obblighi procedurali e positivi conducendo un’indagine tempestiva, approfondita e d’ufficio all’interno di un quadro normativo interno adeguato. Il fatto che il procedimento si sia concluso con l’assoluzione del datore di lavoro non inficia l’efficacia dell’indagine, trattandosi di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Rientra nel legittimo apprezzamento delle giurisdizioni nazionali, non inficiato da arbitrio, escludere la configurabilità del reato di tratta di esseri umani e di lavoro forzato ove emerga che l’interessata, seppur non retribuita, si fosse recata e fosse rimasta presso l’azienda agricola volontariamente, avesse rifiutato soluzioni abitative alternative, potesse mantenere contatti con l’esterno e allontanarsi liberamente e che non fossero ravvisabili indici oggettivi di vulnerabilità o coercizione psicologica penalmente rilevanti.

15) Corte EDU, Sez. I, 10 settembre 2026, Lacote c. Belgio

Art. 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU – diritto a un equo processo – diritto di esaminare i testimoni a carico – rifiuto del Presidente della Corte d’Assise di convocare e far esaminare in dibattimento due testimoni a carico già sentiti in istruttoria – dichiarazioni non uniche e non determinanti – insussistenza

Non viola l’art. 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU il rifiuto del Presidente della Corte d’Assise di convocare e sottoporre a controesame in udienza due testimoni a carico, già sentiti durante le indagini preliminari. Sebbene l’assenza di un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone in dibattimento costituisca un elemento di peso per valutare l’equità del processo, essa non rende di per sé il processo iniquo. Affinché l’equità globale del procedimento sia preservata, è sufficiente che le dichiarazioni dei testimoni assenti non costituiscano la prova unica o determinante ai fini della condanna – fondata, nella specie, su un ampio e convergente quadro indiziario

comprendente tabulati telefonici, l'acquisto dell'arma del delitto e la localizzazione dell'imputato – e che vi siano garanzie procedurali adeguate, quali la facoltà per l'imputato di contestare gli elementi a carico in altre fasi del giudizio e la presenza di una motivazione circostanziata del verdetto di colpevolezza che permetta di comprendere il peso attribuito a ciascuna prova.

16) Corte EDU, Sez. V, 17 settembre 2026, Strashunskyy c. Ucraina

Art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani e degradanti (profilo sostanziale e procedurale) – uso sproporzionato della forza durante il ricovero coatto di un paziente psichiatrico in una struttura pubblica – inadeguatezza delle indagini – violazione dell'art. 3 CEDU – sussistenza.

Sussiste la violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo sostanziale e procedurale, qualora un individuo affetto da disabilità mentale e sottoposto al controllo esclusivo dello Stato, riporti traumi e lesioni multiple durante le procedure di ricovero coatto ad opera del personale della struttura pubblica in cui risiede. Le autorità vengono meno ai propri obblighi positivi laddove non pianifichino adeguatamente il trasferimento del paziente vulnerabile e non dimostrino che l'uso della forza fisica coercitiva fosse strettamente necessario e proporzionato alla sua condotta, impiegando personale del quale non sia provata la specifica formazione. Altresì, l'indagine interna risulta ineffettiva qualora ometta di disporre una perizia medico-legale fondamentale per stabilire la dinamica delle lesioni e non valuti in alcun modo né la qualifica del personale intervenuto, né la rilevanza delle sanzioni disciplinari precedentemente irrogate a quest'ultimo per i metodi rudi impiegati.

17) Corte EDU, Sez. II, 22 settembre 2026, Stanton e Bowen c. Regno Unito

Art. 5 par. 1 CEDU – diritto alla libertà e alla sicurezza – ritardo nel rilascio di detenuti con pena a tempo indeterminato dopo la scadenza della pena minima – attesa di posti disponibili presso strutture di accoglienza e vigilanza approvate imposte come condizione di rilascio – violazione dell'art. 5 par. 1 CEDU – non sussistenza

Non integra violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a), CEDU il trattenimento in carcere di detenuti condannati a pene a tempo indeterminato, protrattosi oltre la decisione con cui il *Parole Board* (commissione per la liberazione condizionale) ne aveva disposto la liberazione, qualora detta liberazione sia stata subordinata, per imprescindibili esigenze di tutela della collettività, all'obbligo di dimora presso strutture residenziali di accoglienza e sorveglianza (*Approved Premises*) temporaneamente prive di posti disponibili. Tale protrazione, in quanto prevedibile e conforme al diritto interno, non recide il nesso di causalità tra la condanna originaria e la privazione della libertà. Quest'ultima resta, infatti, giustificata dal persistente rischio di recidiva fino all'attuazione del piano di gestione del rischio predisposto per il reinserimento nella comunità. Il ritardo non è imputabile a carenze strutturali di carattere sistemico e non assume carattere arbitrario. Di talché, risulta ragionevole e proporzionato alla luce della durata complessiva delle pene inflitte, della tempestività delle iniziative assunte dalle autorità per reperire un posto e l'esigenza di collocare i ricorrenti in strutture adeguate al loro profilo e vicine ai rispettivi legami familiari.

3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE.

1) Corte di Giustizia, Sezione Quinta, 2 luglio 2026, causa C-67/25

Rinvio pregiudiziale – art. 99 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – decisione quadro 2002/584/GAI – mandato d'arresto europeo emesso ai fini dello svolgimento di procedimenti penali e dell'esecuzione di pene detentive – art. 6(1) – Autorità giudiziaria emittente – art. 8(1)(c) – emissione di un mandato d'arresto europeo da parte di un pubblico ministero sulla base di un mandato

d'arresto nazionale emesso da un giudice – mancanza di controllo giurisdizionale sull'emissione di un mandato d'arresto europeo – art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – tutela giurisdizionale effettiva

L'art. 8, paragrafo 1, lettera c), della Decisione quadro 2002/584/GAI, letto alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva sono soddisfatti qualora un mandato d'arresto europeo, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, sia emesso da un pubblico ministero (qualificabile come "autorità giudiziaria emittente") sulla base di un mandato d'arresto nazionale disposto da un giudice. Tale conformità sussiste anche se la decisione del pubblico ministero non possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale prima della consegna e il giudice nazionale non abbia verificato preventivamente la proporzionalità del MAE, a condizione che l'ordinamento dello Stato membro emittente preveda un ricorso giurisdizionale che garantisca il controllo delle condizioni di emissione e della proporzionalità del MAE successivamente alla consegna della persona ricercata.

2) Corte di Giustizia, Grande Camera, 16 luglio 2026, causa C-666/24

Rinvio pregiudiziale – lotta al terrorismo – art. 83, paragrafo 1, TFUE – Direttiva (UE) 2017/541 – art. 3 – reati di terrorismo – art. 4 – reati riconducibili a un gruppo terroristico – art. 15, paragrafo 1 – obbligo di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive – effetto utile – principio della certezza del diritto – principi di parità di trattamento e di non discriminazione – primato del diritto dell'Unione – principio di leale cooperazione – legge nazionale di amnistia che prevede l'estinzione della responsabilità penale – atti che non hanno causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani

La Direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, letta alla luce dei principi del primato del diritto dell'Unione, di leale cooperazione, di certezza del diritto, di parità di trattamento e di non discriminazione, non osta a una legge nazionale di amnistia che, al fine di ridurre le tensioni istituzionali e politiche e agevolare un processo di riconciliazione, prevede l'estinzione della responsabilità penale per atti rientranti nel campo di applicazione della direttiva commessi in un periodo circoscritto e nel contesto del perseguimento dell'indipendenza di una parte del territorio nazionale. Tale compatibilità sussiste a condizione che la legge escluda dall'amnistia gli atti che abbiano causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani e che i giudici competenti siano in grado di determinare autonomamente i reati di terrorismo esclusi dal beneficio.

3) Corte di Giustizia, Sezione Quinta, 16 luglio 2026, causa C-363/25

Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – misure restrittive – termine di decadenza per l'impugnazione – *dies a quo* – notifica degli atti ai difensori anziché alla parte – assenza di mandato esplicito a ricevere le notifiche di nuovi atti – irricevibilità per tardività – insussistenza

In tema di impugnazione di misure restrittive, la comunicazione degli atti sanzionatori ai rappresentanti legali della persona o entità interessata non costituisce una "trasmissione diretta" idonea a far decorrere il termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 263, sesto comma, TFUE, a meno che la formulazione del mandato di rappresentanza conferisca in modo chiaro e inequivocabile agli avvocati l'autorizzazione a ricevere tale specifica comunicazione. Un mandato rilasciato per un precedente procedimento giurisdizionale non abilita i difensori a ricevere validamente la notifica di successivi atti di mantenimento delle misure restrittive, con la conseguenza che un ricorso proposto oltre i due mesi da tale notifica indiretta non può essere dichiarato irricevibile per tardività.

4) Corte di Giustizia, Sezione Quarta, 10 settembre 2026, causa C-655/24

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – confisca di beni, strumenti e proventi di reato – decisione quadro 2005/212/GAI – reato di guida in stato di ebbrezza punibile con pena superiore a un anno – ambito di applicazione – esclusione

La Decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, non è applicabile a un reato stradale consistente nella guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol, quand'anche punibile dal diritto nazionale con una pena privativa della libertà superiore a un anno e con la confisca obbligatoria del mezzo. L'ambito di applicazione materiale di tale decisione quadro è, infatti, limitato dalla sua base giuridica e dai suoi considerando, i quali circoscrivono l'intervento normativo europeo al contrasto della criminalità organizzata o ai reati di particolare gravità che presentano una dimensione transfrontaliera, categorie in cui non rientrano, in linea di principio, le violazioni del codice della strada.

4. Le pronunzie della Corte costituzionale.

1) Corte cost., 16 luglio 2026 (ud. 8 giugno 2026), n. 126

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e alla confisca – applicazione della disciplina speciale del codice antimafia – illegittimità costituzionale

È costituzionalmente illegittimo l'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 27 ss.mm.ii., nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all'art. 322-*ter* c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest'ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2) Corte cost., 21 luglio 2026 (ud. 20 maggio 2026), n. 132

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – processo penale – astensione e riconsuazione del giudice – soggetti legittimati alla riconsuazione – persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione – possibilità di riconsuare il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. – omessa previsione – fondatezza

È costituzionalmente illegittimo l'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza, di cui all'art. 409, comma 2, c.p.p., possa essere riconsuato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

3) Corte cost., 21 luglio 2026 (ud. 8 giugno 2026), n. 136

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – processo penale – impugnazioni – termini – difensore dell'imputato giudicato in assenza – deposito del mandato ad impugnare – concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni al solo difensore d'ufficio, anziché anche a quello di fiducia – non fondatezza della questione

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non limita al solo difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza l'aumento di quindici giorni dei termini per impugnare previsti dal comma 1. Nel processo in assenza, la “distanza” dell'imputato dalla concreta vicenda processuale è, per così

dire, in *re ipsa*. Il prolungamento del termine presuppone, inoltre, che l'assenza persista al momento della decisione, poiché il giudice deve revocare l'originaria dichiarazione di assenza qualora l'imputato compaia in udienza nel corso del processo. Tuttavia, in un sistema che non configura come obbligo la partecipazione fisica dell'imputato al processo a suo carico, tale condizione può dunque essere assunta, in modo non irragionevole, a fondamento di una disciplina differenziata del termine per impugnare.

4) Corte cost., 24 luglio 2026 (ud. 20 maggio 2026), n. 149

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – ordinamento penitenziario – benefici penitenziari – revoca misura alternativa alla detenzione – divieto temporaneo di concessione dei benefici – illegittimità costituzionale parziale

Ordinamento penitenziario – benefici penitenziari – condannato riconosciuto colpevole di condotte di evasione – divieto temporaneo di concessione dei benefici – durata – tre anni dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena anziché per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, a decorrere dal medesimo momento – inammissibilità delle questioni

È costituzionalmente illegittimo l'art. 58-*quater*, comma 3, O.P., nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto operi per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 58-*quater*, comma 3, O.P. nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici operi dal momento «in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, comma 3 Cost.

5. Il repertorio della giurisprudenza di legittimità.

1) Cass., Sez. VI, 2 luglio 2026 (ud. 20 maggio 2026), 24677

Confisca – art. 322-*ter* c.p. – estinzione del reato o per amnistia o per prescrizione – art. 578-*bis* c.p.p. – confisca del denaro in misura corrispondente al profitto – sopravvenuta estinzione del reato – conferma della confisca – ragioni

In tema di misure di sicurezza, la confisca del denaro in misura corrispondente al profitto dei reati rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 322-*ter* c.p., anche se commessi prima dell'introduzione dell'art. 578-*bis* c.p.p., può esser confermata, a differenza di quella relativa ad altri beni, nel caso di sopravvenuta estinzione del reato, pur essendo qualificabile come “confisca per equivalente” alla luce dell'indirizzo interpretativo affermato dalla sentenza “Massini” delle Sezioni Unite; ciò in quanto, la stessa non si pone in contrasto con il legittimo affidamento del soggetto agente rispetto al quadro giuridico e interpretativo stabilizzato al momento della commissione del fatto, in quanto la confisca del denaro prima della menzionata pronuncia era intesa come “diretta”; per altro verso, la qualifica di misura di sicurezza rende improprio il riferimento all'art. 7 CEDU, posto a presidio del principio di legalità nella materia penale in senso convenzionale, la cui applicabilità postula che la misura abbia carattere punitivo.

2) Cass., Sez. VI, 9 luglio 2026 (ud. 25 giugno 2026), 25766

Istanza riconoscimento sentenza penale straniera – diniego del procuratore generale di attivare il

procedimento di cui all'art. 730 c.p.p. – rimedi – incidente di esecuzione – ammissibilità – ragioni

In materia di riconoscimento di sentenze penale straniere, il diniego del Procuratore generale presso la Corte di appello di dare corso, ai sensi dell'art. 730 c.p.p., al relativo procedimento, sollecitato dall'interessato mediante motivata istanza, è sindacabile con l'incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello, non potendo tale determinazione sottrarsi al sindacato giurisdizionale.

3) Cass., Sez. V, 15 luglio 2026 (ud.14 maggio 2026), 26578

Reato commesso da soggetto appartenente all'Arma dei Carabinieri – legittimazione passiva del responsabile civile

Nel caso di reato commesso da un appartenente all'Arma dei Carabinieri, la legittimazione passiva del responsabile civile deve essere individuata avendo riguardo al Ministero, al cui ambito strutturale appartengono le funzioni e i poteri che hanno fornito l'occasione necessaria per il compimento della condotta illecita, e non all'ambito nel quale è organicamente inquadrato il corpo da cui il militare dipende.

4) Cass., Sez. VI, 17 luglio 2026 (ud. 14 luglio 2026), 27105

Misure cautelari personali – giudice incompetente a conoscere della convalida del fermo di indiziato di delitto – competenza territoriale in relazione al luogo di commissione del reato – legittimità ordinanza di applicazione della misura – ragioni

In tema di misure cautelari personali, è legittima l'ordinanza coercitiva emessa ai sensi dell'art. 391, comma 5, c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari che, pur essendo privo della competenza funzionale in relazione alla convalida del fermo di indiziato di delitto, per essere la misura precautelare stata eseguita al di fuori del suo circondario, sia territorialmente competente in relazione al luogo di commissione del reato.

5) Cass., Sez. VI, 20 luglio 2026 (ud.18 giugno 2026), 27223

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – violazione delle prescrizioni – incidenza del consenso della vittima sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 387-bis c.p. – esclusione – motivi

Con riguardo al delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387-bis c.p., il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima non hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico nei confronti di chi pone in essere il comportamento vietato o omette quello imposto dal provvedimento del giudice; ciò in quanto, la persona offesa, non avendo la “disponibilità” della misura disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., non può paralizzare l'efficacia del comando giudiziale, fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato.

6) Cass., Sez. VI, 21 luglio 2026 (ud. 8 luglio 2026), 27371

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea – ostatività dell'art. 6, par. 4, Dir. 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 48, co. 2, CDFUE – diversa qualificazione giuridica del fatto-reato in sentenza – mancato avviso all'imputato – preclusione all'accesso ad un rito alternativo divenuto ammissibile solo a seguito della riqualificazione

È sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, a norma dell'art. 267 TFUE, il seguente quesito: se l'articolo 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, nonché l'articolo 48, co. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostino all'applicazione di una disciplina normativa nazionale che consente al giudice penale, che si pronuncia nel merito, di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, senza darne all'imputato preventiva informazione in tempo utile per predisporre in concreto una difesa efficace, anche qualora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato così da precludergli, in particolare, l'accesso ad un rito alternativo divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto-reato, ma che non può più essere chiesto dall'imputato perché il relativo termine di decadenza è già decorso in quella fase del processo.

7) Cass., Sez. VI, 22 luglio 2026 (ud. 9 giugno 2026), 27520

O.E.I. emesso dal giudice per l'udienza preliminare in virtù dell'art. 32 Direttiva 2014/41/UE – garanzia agli imputati dell'esercizio “differito” del diritto di difesa – attivazione dei rimedi impugnatori previsti nello stato di esecuzione relativamente a prove acquisite in esecuzione di altro e precedente ordine europeo di indagine

Non è abnorme l'ordine europeo di indagine emesso dal giudice per l'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/41/UE, al fine di garantire agli imputati l'esercizio “differito” del diritto di difesa mediante attivazione dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione con riguardo a prove acquisite in attuazione di un precedente ordine europeo di indagine; trattasi, difatti, di provvedimento proporzionato agli scopi perseguiti e non comportante un'indebita stasi processuale, posto che il sistema nazionale contempla la possibilità di esperire approfondimenti istruttori tanto nella fase dell'udienza preliminare quanto nel corso del giudizio abbreviato.

8) Cass., Sez. II, 27 luglio 2026 (ud. 30 aprile 2026), 28366

Accesso ai programmi di giustizia riparativa – dissenso della persona offesa – onere dell'imputato richiedente esteso ai gruppi parentali della persona offesa o alla vittima di diverso reato – accoglimento della richiesta subordinata alla idoneità del programma riparativo alla risoluzione delle questioni originate dal reato

In tema di giustizia riparativa, l'imputato istante – a fronte del dissenso della persona offesa alla partecipazione al programma – è tenuto a prospettare l'utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali di quest'ultima, ovvero alla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, in quanto l'accoglimento della richiesta postula l'idoneità del programma a contribuire alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

9) Cass., Sez. Un., ord. 29 luglio 2026 (ud. 23 aprile 2026), 28647

Sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. – reato punito con pena alternativa - condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile – appellabilità da parte dell'imputato – esclusione – questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU – rilevanza – non manifesta infondatezza

In tema di impugnazioni, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, co. 3, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

10) Cass., Sez. Un., 30 luglio 2026 (ud. 15 gennaio 2026), 28898

Procedimento plurisoggettivo per reati connessi o probatoriamente collegati – sussistenza di ragioni per omettere l'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p. in relazione ad alcuni degli indagati – differimento dell'interrogatorio di tutti gli indagati – possibilità – esclusione – omissione – nullità – regime

In tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi in virtù dell'art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), e), c.p.p., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p., non può effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei co-indagati destinatari di misura personale, per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo.

L'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p., integra una nullità a regime intermedio *ex art.* 178, comma 1, lett. e), c.p.p. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o da questo rilevata *ex officio* anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia».

11) Cass., Sez. VI, 31 luglio 2026 (ud. 28 maggio 2026), 29131

Intercettazioni eseguite con il captatore informatico – conseguenze dell'esecuzione discontinua delle operazioni di intercettazione – utilizzabilità dei risultati

In materia di intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, l'esecuzione delle operazioni con modalità discontinua non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati.

12) Cass., Sez. VI, 31 luglio 2026 (ud. 10 luglio 2026), 29138

Sospensione dalla carica pubblica elettiva ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 – affievolimento esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, con conseguente revoca o sostituzione della misura – esclusione – ragioni

In tema di misure cautelari, la sospensione di diritto dalla carica pubblica elettiva dell'indagato attinto da una misura detentiva o da quella del divieto di dimora nel comune ove si svolge il mandato elettorale, prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 a tutela dell'onorabilità e del prestigio dell'istituzione rappresentativa, non incide sulla configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, né giustifica la revoca o l'affievolimento della misura, che, ai sensi del quinto comma della citata disposizione, comporterebbero l'automatica cessazione della sospensione con conseguente ripristino del mandato elettivo, riproponendo quel pericolo che con l'applicazione della misura si intende scongiurare.

13) Cass., Sez. Fer., 12 Agosto 2026 (uds. 6 Agosto 2026), 31016

Giudizio di appello avverso sentenza emessa a seguito di rito abbreviato – rinnovazione istruttoria – condizioni – diversa qualificazione del fatto effettuata nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione al contraddittorio delle parti – giudizio di necessità della prova da acquisire – esercizio del diritto di difesa

In materia di procedimenti speciali, nel giudizio di appello avverso una sentenza resa in esito all'applicazione del rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa nel solo caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria perché potenzialmente idonea ad

incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, dovendo, tuttavia, il giudizio di necessità, ove attivato dalle istanze istruttorie delle parti, tener conto anche dell'obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto, nell'eventualità in cui questa sia stata effettuata, nella sentenza di primo grado, senza la previa sollecitazione al contraddittorio delle parti.

14) Cass., Sez. V, 19 agosto 2026 (ud. 30 giugno 2026), 31583

Art. 612-*bis* c.p. – mancata comparizione all'udienza da parte del querelante – remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, co. 3, n. 1), c.p. – non configurabilità – ragioni – remissione di querela solo processuale

In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all'udienza nella quale lo stesso è stato citato in qualità di testimone non integra l'ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall'art. 152, comma 3, n. 1), c.p., essendo detta forma di remissione incompatibile con il regime speciale previsto dall'art. 612-*bis*, comma 4, c.p., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all'art. 340 c.p.p.

15) Cass., Sez. VI, 2 settembre 2026 (ud. 23 luglio 2026), 32652

Maltrattamenti in famiglia – richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare – esigenze cautelari – pericolo di reiterazione – valutazione – mancata interlocuzione della persona offesa – rilevanza – esclusione

In materia di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299, comma 3, c.p.p., è ininfluenza ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, costituendo tale interlocuzione esercizio di una mera facoltà, dalla cui mancanza non può desumersi né l'insussistenza di condizioni di pericolo né l'assenza di timore della vittima per la propria incolumità.

6. Le novità legislative.

- **Legge 17 luglio 2026, n. 131**, recante “Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata” («Liberi di scegliere»), in GU Serie Generale n.171 del 25 luglio 2026.

La legge in commento introduce specifiche misure di protezione e di assistenza per i minorenni e gli adulti di riferimento esposti a gravi pericoli nei contesti di criminalità organizzata.

Per quanto di interesse in questa sede, si segnala che l'art. 10 rubricato “Modifiche al codice di procedura penale” apporta le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 292 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«3-*ter*. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934,

n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

b) all'articolo 347, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni»;

c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinché compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore».

L'art. 11 rubricato "Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" apporta le seguenti modifiche:

1. All'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresì quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni».

L'art. 12 modifica l'art. 7 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 159 nei seguenti termini: dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «416 e» e dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale».

- **Legge 5 agosto 2026, n. 140**, recante "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti", in G.U Serie Generale n. 181 del 6 agosto 2026.

Al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in particolare all'art. 95 sono premessi i seguenti:

- Art. 94-ter (Detenzione domiciliare in casi particolari). «1. Quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui all'articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L'interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena

pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale. 2. La domanda deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcolodipendente. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcol dipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma 4, relativa all'accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza, nonché all'idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l'indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda è allegata altresì la valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbidità psichiatrica e tossicologica. 3. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità d'esecuzione del programma. 4. Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2, compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza e la sua attualità, e di assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è istituita una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la composizione della commissione centrale e sono disciplinate le relative modalità di funzionamento. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. 5. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale, nell'ambito delle specifiche responsabilità relative all'attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale circa l'esecuzione del programma e segnala in ogni momento all'autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo all'autorità giudiziaria una relazione finale. 6. Se il programma terapeutico non è positivamente concluso, il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni. In quest'ultimo caso può essere autorizzato, ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non più di due volte, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, il trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2, individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze. La revoca è altresì disposta nei casi di cui all'articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975. L'autorità giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni

o dall'accertamento che il programma terapeutico si è concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non può essere sostituita con altra misura. 7. Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l'affidamento in prova al servizio social o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In questi casi è disposta la verifica periodica diretta ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza. 8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano l'articolo 94 del presente testo unico e l'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, in quanto compatibili».

- Art. 94-quater (Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcolodipendenti). «1. Al fine di accedere alla misura prevista dall'articolo 94-ter, l'imputato tossicodipendente o alcolodipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l'applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale. Alla richiesta è allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico. Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede all'imputato il termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 94-ter. Durante tale periodo i termini di durata della custodia cautelare sono sospesi. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ha prestato il consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di cui all'articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 94-ter del presente testo unico per l'accoglimento della domanda, applica la pena concordata e ne autorizza l'esecuzione con le modalità indicate nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione prodotta ai sensi del quarto periodo, è allegato alla sentenza. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Si applicano gli articoli 444, commi 1-ter e 2, 445, comma 1-bis, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. 2. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, quando l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalità di cui all'articolo 94-ter, comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 89. 3. Nei casi di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette, unitamente alla sentenza e al programma allegato, al magistrato di sorveglianza, che, entro quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, se non ostano ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell'autorizzazione alla detenzione domiciliare. L'ordinanza è comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro

il termine di dieci giorni. Il provvedimento del tribunale di sorveglianza è comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Quando il condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 94-ter, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza. 4. Quando emette sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale e vi è richiesta dell'imputato tossicodipendente o alcolodipendente che intenda intraprendere il programma di cui all'articolo 94-ter, comma 1, del presente testo unico, il giudice, se sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza il programma con le modalità indicate. Si applica il comma 3 del presente articolo».

L'art. 3 apporta all'art. 656, comma 5, c.p.p. le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter»;

b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura».

- **D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160**, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale”, in GU Serie Generale n. 214, del 15 settembre 2026.

Il Titolo I rubricato “Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia” reca disposizioni in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di Polizia.

Più in particolare l'art. 3 rubricato “Ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività di polizia” dispone:

1. «La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'addestramento, l'adozione, l'applicazione, la convalida e l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività e le finalità delle Forze di polizia avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di cui all'articolo 3 della legge IA, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio, che tenga conto della classificazione dei sistemi di IA e delle diverse categorie di interessati.
2. Le attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo e addestramento sono orientate al perseguimento della funzionalità e dell'affidabilità operativa dei sistemi e dei modelli di IA destinati a essere utilizzati dalle Forze di polizia, nella prospettiva di migliorare l'apporto tecnologico dell'intelligenza artificiale alle valutazioni e alle decisioni umane nella relativa attività.
3. Le Forze di polizia, in conformità con l'assetto istituzionale vigente e nell'ambito delle proprie competenze, utilizzano i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale e i relativi output in funzione strumentale e di supporto alle relative attività di polizia, allo scopo di incrementarne l'efficacia e l'efficienza.

4. L'utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA nell'attività di polizia, conformemente agli obblighi stabiliti dal regolamento IA e fermo restando quanto previsto dal comma 5 in ordine alla sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio, deve prevedere adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, nel rispetto dell'autonomia e delle sfere di competenza dei procedimenti decisionali degli appartenenti alle Forze di polizia. La revisione è effettuata da personale individuato dalle procedure interne di ciascuna Forza di polizia ed è documentata in modo da assicurarne la tracciabilità.
5. Le Forze di Polizia assicurano che per i sistemi di IA ad alto rischio la sorveglianza umana sia effettiva e conforme a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento IA e che il personale preposto possieda le necessarie competenze e formazione al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali.
6. Il trattamento di dati personali nelle attività di cui al comma 1, incluse le categorie particolari di dati personali, i dati operativi sensibili e i dati relativi a condanne penali e reati nella disponibilità delle Forze di polizia in forza di norme di legge o regolamentari ovvero di atti amministrativi generali, è svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ferme restando le specifiche disposizioni dettate dal regolamento IA per i sistemi ad alto rischio e quelle contenute nel capo III del presente titolo.
7. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate senza nuovi od ulteriori obblighi rispetto a quanto disposto dal regolamento IA, ferme restando le esclusioni previste dallo stesso regolamento».

L'art. 4 recante “Collaborazione nell'ambito della ricerca e sperimentazione scientifica finalizzata alla realizzazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per l'attività di polizia” dispone:

1. «1. Le Forze di polizia, nell'ambito di specifici progetti di ricerca e sperimentazione scientifica volti alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale o di dispositivi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per l'attività di polizia, possono attivare collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche per il tramite di società in house o di società a totale partecipazione pubblica controllate dallo Stato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
2. Il trattamento di dati per le finalità di cui al comma 1 è svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con la previsione di apposite clausole che escludano, in particolare, la condivisione di dati operativi sensibili e l'acquisizione o l'utilizzazione, anche indirette, da parte dei soggetti con i quali sono attivate le collaborazioni, di sistemi di IA e delle relative risorse hardware e software o di dispositivi integrati con componenti di IA che siano stati addestrati per l'attività di polizia, fatto salvo il ricorso a dati sintetici ovvero a dati reali sottoposti a tecniche di mascheramento o di pseudonimizzazione.
3. I rapporti di collaborazione di cui al comma 1 disciplinano espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e di sfruttamento economico dei risultati della ricerca, dei modelli derivati, dei dati di addestramento e del software, nel rispetto del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della normativa di settore applicabile. I medesimi rapporti individuano altresì, nel rispetto del decreto legislativo n. 51 del 2018, i ruoli svolti dai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, specificando quando gli stessi operano quali titolari, contitolari o responsabili del trattamento e disciplinando i relativi obblighi e responsabilità, anche con riferimento alle misure di sicurezza e alla documentazione delle operazioni di trattamento. È in ogni caso assicurata la titolarità in capo alle Forze di polizia dei modelli addestrati su dati operativi sensibili».

L' art. 13, invece, dispone le modifiche al codice di procedura penale. Dopo l'articolo 359-bis è

inserito il seguente:

«Art. 359-ter (Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale).

1. Quando occorre confermare l'identificazione di una persona nei confronti della quale vi sono sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all'allegato II al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero procedere alla ricerca mirata, ivi compresa la localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi delitti, può essere autorizzato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.
2. Quando occorre procedere alla ricerca di un latitante ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, ovvero di un ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione per i medesimi delitti, può essere autorizzata la localizzazione della persona ricercata tramite identificazione biometrica remota in tempo reale con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, procedendo al confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati di riferimento.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il confronto biometrico avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata a ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, contenente i dati biometrici e le relative informazioni identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate, di cui ai medesimi commi 1 e 2. La banca dati di cui al primo periodo può essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alla polizia giudiziaria o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili alla stessa o all'autorità giudiziaria, ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle indagini. Il contenuto della banca dati di cui al primo periodo è formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalità, che sono cancellati al termine della validità dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. È in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di *scraping* non mirato, ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
4. Con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere autorizzata la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale, di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.
5. Nei casi di cui ai commi da 1 a 4 il pubblico ministero richiede l'autorizzazione all'impiego del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale al giudice per le indagini preliminari.
6. Il giudice per le indagini preliminari autorizza l'impiego del sistema di intelligenza artificiale di cui al comma 5 con decreto motivato. Nel provvedimento di autorizzazione è delimitata l'area geografica di applicazione, sono indicate le persone specificamente ricercate ed è determinato il tempo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal giudice, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano le condizioni. L'autorizzazione può essere concessa soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.
7. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave e irreparabile per le finalità di cui ai commi da 1 a 4, il pubblico ministero, con provvedimento adottato nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 6, secondo periodo, dispone l'utilizzo del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale con decreto motivato. Il decreto è comunicato immediatamente e comunque

non oltre ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione. Negli stessi casi di cui al primo periodo, se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, senza ritardo e comunque entro le successive dodici ore, trasmettono la richiesta di autorizzazione al pubblico ministero, il quale, se ne ricorrono i presupposti, richiede al giudice la convalida entro ventiquattro ore dall'avvio del sistema. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione dell'attività, con le indicazioni di cui al comma 6.

8. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dai commi 6 e 7. In questi casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato».

L'art. 14 modifica le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e, in particolare dispone che all'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui all'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla lettera e-bis), le parole: «del profilo personale» sono sostituite dalle seguenti: «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale».